

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

III. Durata del lavoro e del riposo
1. Durata del riposo
Art. 21 Semigiornata libera settimanale

LL

Art. 21

Articolo 21

Semigiornata libera settimanale

¹ Se il lavoro settimanale è ripartito su più di cinque giorni, il datore di lavoro deve dare al lavoratore una semigiornata libera per settimana, tranne nelle settimane comprendenti un giorno libero.

² Il datore di lavoro, con il consenso del lavoratore, può accordare dette semigiornate in una sola volta per quattro settimane al più, purché la durata massima della settimana lavorativa rimanga osservata nella media.

³ L'articolo 20 capoverso 3 è applicabile per analogia.

Premessa

La semigiornata libera settimanale deve servire ai lavoratori che sono occupati per più di cinque giorni la settimana per sbrigare le loro faccende personali. I lavoratori devono poter fruire della semigiornata libera durante i normali orari di apertura delle aziende di prestazioni di servizi (ad es. diversi negozi al dettaglio), ossia nel periodo compreso tra le 06.00 e le 20.00.

Capoverso 1

Se il lavoro settimanale è ripartito su più di cinque giorni, deve essere accordata al lavoratore una semigiornata libera per settimana. La semigiornata libera è considerata accordata se adempie le condizioni dell'articolo 20 OLL 1.

La semigiornata libera settimanale è considerata accordata nelle settimane comprendenti un giorno libero, ad esempio un giorno festivo giusta l'articolo 20a capoverso 1 LL.

Le semigiornate libere settimanali dovute per settimane anteriori e accumulate in interi giorni liberi, i giorni di riposo compensativi per il lavoro domenicale o i periodi di riposo compensativi per il lavoro notturno non sono invece considerati semigiornate libere settimanali.

Capoverso 2

Dato che le semigiornate libere settimanali possono essere accordate, con il consenso del lavoratore, in una sola volta per quattro settimane al più, il lavoratore può disporre di un intero giorno libero ogni due settimane, in modo tale che la media del lavoro settimanale non eccede cinque giorni e mezzo, conformemente all'articolo 16 capoverso 2 OLL 1. Se il lavoratore compie sei giorni lavorativi per tre settimane consecutive, la quarta settimana dovrà essere ridotta a quattro giorni affinché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 22 OLL 1 per quanto riguarda la durata della settimana lavorativa (v. relativo commento).

Capoverso 3

In situazioni eccezionali, descritte all'articolo 26 OLL 1 e nelle relative spiegazioni, i lavoratori possono essere temporaneamente occupati anche durante la semigiornata libera settimanale. In tal caso, la semigiornata libera deve essere accordata al più tardi nel corso delle 4 settimane successive.